



## AGEVOLAZIONI FISCALI

### CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2020

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

DL n. 145 del 23 dicembre 2013 (Articolo 3)

Legge di Stabilità 2015, Art. 1 co. 35-36 della Legge 23.12.2014 n. 190 (modifiche all'art. 3 del DL n. 145/2013)

DM MEF-MiSE 27 maggio 2015, Attuazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016, sull'art.3 del DL 145/2013

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Stabilità 2017

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E, del 27 aprile 2017 (che contiene anche utili esempi di calcolo)

Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

DECRETO MISE 26 maggio 2020, Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design. (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020)

#### APPLICABILITÀ

La prima applicazione dell'agevolazione si riferisce al periodo di imposta 2015. Dal periodo d'imposta 2017 si applicano le novità introdotte ex legge 11.12.2016, n. 232.

Dal periodo di imposta 2019, si applicano le novità introdotte dalla legge 30.12.2018, n. 145, tranne che per le modifiche in materia obblighi di certificazione, che decorrono dal periodo di imposta 2018.

Per il 2020, costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i **lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

#### BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione **"tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato", che effettuino attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.



### CAMPO DI INTERVENTO PROGETTI

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

Sono ammissibili al credito d'imposta:

- a) **ricerca fondamentale**: lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'**acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico**, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa (risultati di solito rappresentati per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici);
- b) **ricerca industriale**: lavori originali intrapresi al fine di **individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni** delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di **trovare nuove soluzioni** per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato (risultati di solito rappresentati da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare allo sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale);
- c) **sviluppo sperimentale**: lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie **per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi** di produzione o **per il miglioramento significativo** (con modifiche che abbiano il carattere delle novità) di prodotti o processi già esistenti (risultati di solito rappresentati da prototipi o impianti pilota).

### SPESE AMMISSIBILI

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro**.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili:

- a) le **spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici** titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, **direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa**, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **N.B.** Le spese di personale per soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.



- b) le **quote di ammortamento**, i **canoni di locazione finanziaria** o di **locazione semplice** e le **altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo** anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a);
- c) le spese per **contratti di ricerca extra muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle **attività di ricerca e sviluppo** ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca con sede in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- d) le **quote di ammortamento** relative all'**acquisto** da terzi, anche in licenza d'uso, di **privative industriali relative** a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- e) le spese per **servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di **ricerca e sviluppo** ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);
- f) le spese per **materiali, forniture** e altri **prodotti** analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi**, non è più necessaria una specifica istanza telematica.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

#### DOCUMENTAZIONE

L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando il limite di cui sopra.

Le imprese con bilancio certificato sono esenti da questi obblighi, sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta.



## CONTRATTI SENZA PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Le norme che conferiscono benefici fiscali specifici per i contratti senza prestazioni corrispettive (finanziamenti, contributi, erogazioni liberali) sono quelle previste dalla [Finanziaria 2006](#) e dal [TUIR](#).

Questi provvedimenti stabiliscono che sono integralmente deducibili dal reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore dell'università (art. 1 comma 353 Legge 266/2005). Sono altresì integralmente deducibili dal reddito complessivo i contributi o le liberalità in denaro erogati dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore dell'università, sia per finalità di ricerca che di didattica (art. 10 comma 1, lettera l-quater del TUIR).